

COMUNE DI ACATE

PROVINCIA DI RAGUSA



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI O OPERE A COTTIMO-APPALTO

Art. 1

Principi generali

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa introdotta dalla legge regionale 2 Agosto 2002, n.7. art.24 bis della legge 109/94, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 Novembre 1993, che ha approvato il “Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo appalto”, disciplina:

- La procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo appalto;
- La procedura, i modi ed i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara.

Art. 2

Oggetto dei cottimi-appalti

Possono affidarsi a cottimo-appalto lavori rientranti in tutte le tipologie e per gli importi massimi consentiti dalle normative di riferimento.

Art. 3

Istituzione dell'albo delle imprese cottimiste

1. E’ istituito l’albo delle imprese cottimiste del Comune di Acate per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art. 24 bis della Legge, suddiviso nelle categorie di cui al comma 4.
2. Ciascuna categoria è contrassegnata da un numero, e presenta l’indicazione della tipologia dei lavori cui esso si riferisce.
3. L’iscrizione in ciascun elenco è subordinata all’indicazione, da evidenziarsi espressamente da parte del richiedente l’iscrizione, nel certificato di iscrizione dell’impresa al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., quale attività svolta, di lavori analoghi o simili a quelli cui l’elenco si riferisce, ovvero al possesso da parte dell’impresa di valida attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA.
4. Le categorie costituenti l’albo sono i seguenti:
 - categoria n. 1: lavori in terra
 - categoria n. 2: demolizione di opere
 - categoria n. 3: verde e arredo urbano
 - categoria n. 4: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
 - categoria n. 5: lavori marittimi, lavori fluviali, lavori di dragaggio, lavori di sistemazione idraulica e di bonifica
 - categoria n. 6: pulizia di acque marine, lacustri e fluviali
 - categoria n. 7: scavi archeologici
 - categoria n. 8: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
 - categoria n. 9: lavori edili

categoria n. 10: impianti termici e di condizionamento

categoria n. 11: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

categoria n. 12: impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

categoria n. 13: impianti elettromeccanici trasportatori

categoria n. 14: impianti pneumatici e antintrusione

categoria n. 15: coperture speciali

categoria n. 16: opere d'arte nel sottosuolo

categoria n. 17: attività imprenditoriale per rilevamenti topografici speciali e indagini geognostiche

categoria n. 18: lavori stradali

categoria n. 19: impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

categoria n. 20: segnaletica stradale non luminosa verticale, orizzontale e complementare

categoria n. 21: barriere e protezioni stradali

categoria n. 22: apparecchiature strutturali speciali

categoria n. 23: acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, opere di potabilizzazione, captazione e di evacuazione delle acque

categoria n. 24: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua; impianti di pubblica illuminazione.

5. Per ciascuna impresa iscritta nell'albo deve essere specificato l'importo massimo di lavori che essa può assumere.

6. Con riferimento a ciascuna impresa iscritta all'albo vengono effettuate specifiche annotazioni degli inviti ad essa inviati e dei cottimi ad essa appaltati che rendano possibili la rotazione degli inviti ed il rispetto dei limiti di affidamento disposti dalla Legge.

7. Le annotazioni di cui al comma 6 vengono azzerate all'inizio di ciascun anno solare.

8. Vengono annotati a fianco dell'impresa interessata l'eventuale provvedimento di sospensione e l'eventuale esistenza di procedura finalizzata alla cancellazione dall'albo.

Art. 4

Formazione e aggiornamento dell'albo

1. Le imprese che intendono essere iscritte nell'albo presentano apposita istanza, per posta all'indirizzo "Comune di Acate – Piazza Libertà, 97011 Acate (RG)", o a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente all'indirizzo predetto, con le modalità ed il corredo documentale di cui all'art. 7.

2. In sede di prima formazione dell'albo, le istanze d'iscrizione sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'avviso pubblico di formazione dell'albo e di invito alle imprese interessate a presentare domanda d'iscrizione.

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo da effettuare con cadenza annuale, ed a tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica sono presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente, ma l'impresa ha l'obbligo di confermare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti in base ai quali ha ottenuto l'iscrizione.

5. L'impresa iscritta all'albo ha l'obbligo di comunicare le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano pregiudizievoli ai fini del mantenimento dell'iscrizione, entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

6. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dell'iscrizione o alla sua variazione in senso limitativo in conseguenza della comunicazione di cui al comma 5.

7. Si procede anche in corso d'anno alla sospensione o alla cancellazione dall'albo dell'impresa interessata rispettivamente dai provvedimenti di cui all'art. 9, comma 4, e all'art. 10, comma 3.

8. Le comunicazioni dell'impresa relative a variazioni dei propri recapiti ed ad eventuale mutamento della propria forma giuridica vengono portate a conseguenza non appena ricevute.

Art. 5

Riferimenti temporali ai fini dell'iscrizione all'albo

Ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 6, il termine dei riferimenti temporali è quello di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione all'albo di cui all'art. 4.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 l'impresa deve avere sede nell'ambito territoriale della provincia di Ragusa, e possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento per l'assunzione di lavori pubblici, e pertanto, con esclusivo riguardo alla vigente normativa, i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo o iscrizioni o attestazioni:

a) iscrizione da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

b) iscrizione da almeno due anni al registro prefettizio delle imprese cooperative, sezione produzione e lavoro;

c) attestato di qualificazione, temporalmente valido, rilasciato da una SOA ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, in alternativa e/o in aggiunta ai certificati di cui ai punti a) e b) del relativo articolo 6 sopra menzionati.

2. La partecipazione alla gara è consentita per l'affidamento dei lavori che, per il loro importo a base d'asta, compresi oneri di sicurezza, possono essere assunti dall'impresa stessa ai sensi della normativa di riferimento.

3. L'impresa è tenuta ad indicare nell'istanza di iscrizione all'albo la categoria per la quale intende essere iscritta.

4. Una stessa impresa può chiedere di essere iscritta in più di un elenco.

Art. 7

Documentazione per l'iscrizione all'albo

1. L'istanza di iscrizione di cui all'art. 4 deve essere presentata, a pena di non accettazione, utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dall'Ente, reso disponibile anche presso la sede del Nucleo dei Servizi Tecnici del Comune di Acate – Largo Chambly, 97011 Acate (RG), ed inserito sul sito internet dell'Ente per un periodo non inferiore a trenta giorni dalla data dell'avviso pubblico di formazione dell'albo e di invito alle imprese interessate a presentare domanda d'iscrizione.

2. Sul modello di cui al comma 1, all'atto della presentazione, dovrà risultare apposta la marca da bollo nella misura di legge, fermo restando che in mancanza l'istanza verrà accettata, ma la stessa sarà inviata al competente ufficio del registro per la comminazione della sanzione pecuniaria per inosservanza delle disposizioni sul bollo.

3. L'istanza deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, e deve presentare, attraverso il completamento del modello di cui al comma 1, tutte le informazioni ed i dati richiesti.

4. In aggiunta a tale modello vanno prodotti, nel caso di 1° iscrizione, il certificato generale del casellario, o dei carichi pendenti, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti della società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

5. L'amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 08 Agosto 1994, n.490 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il modello di cui al comma 1 sarà redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti, fermo restando che al mutare della normativa di riferimento, esso verrà automaticamente e conseguentemente modificato.

7. Ai fini della documentazione del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo l'impresa potrà avvalersi delle facoltà concesse in materia di documentazione amministrativa dal D.P.R. n. 445/2000, e sarà in obbligo di corredare l'istanza con i documenti non sostituibili con dichiarazioni ai sensi del predetto D.P.R. n. 445/2000.

8. Per le richieste di iscrizione successive a quelle finalizzate all'iscrizione nell'albo in sede di prima formazione, e per le richieste di variazione delle iscrizioni possedute, non è obbligatorio l'uso del modello di cui al comma 1.

Art. 8

Valutazione delle domande di iscrizione all'albo

1. Le domande di iscrizione vengono valutate da apposita Commissione predisposta dal Dirigente del Nucleo dei Servizi Tecnici, che esplicita l'accoglimento o il rigetto dell'istanza in calce alla stessa.
2. L'eventuale rigetto deve essere motivato.

Art. 9

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'albo

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi speciali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) inosservanza all'obbligo di comunicazione delle variazioni di cui all'art. 4, comma 6;
 - h) sospensione dell'efficacia delle iscrizioni alla C.C.I.A.A. o attestazioni SOA che hanno consentito l'iscrizione all'albo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere d), e), f) ed h) determina la durata della sospensione.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo, da assumere sulla base di comunicazione dell'impresa di cui all'art. 4, comma 6, o di segnalazione da parte degli uffici dell'Ente, vengono adottati dalla Commissione di cui al precedente art. 8 comma 1.
5. Del provvedimento di sospensione viene data apposita comunicazione alla Ditta interessata.

Art. 10

Cancellazione dall'albo

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
 - b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
 - e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
 - f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
 - h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
2. Sono cancellati altresì gli iscritti cui sia stata revocata o per cui sia decaduta l'efficacia delle iscrizioni alla C.C.I.A.A. o attestazioni SOA che hanno consentito l'iscrizione all'albo.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo, da assumere sulla base di comunicazione dell'impresa di cui all'art. 4, comma 6, o di segnalazione da parte degli uffici dell'Ente, vengono adottati dalla Commissione di cui al precedente art. 8 comma 1.
4. Della esistenza di procedura finalizzata alla cancellazione e parimenti del provvedimento di cancellazione viene data comunicazione alla Ditta interessata.

Art. 11

Comunicazione agli interessati

1. All'impresa viene comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accoglimento della sua istanza d'iscrizione di cui all'art. 4, comma 1, specificando il numero di iscrizione nell'elenco e negli elenchi in cui essa è stata iscritta.
2. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione di cui all'art. 8, comma 2, è preceduto dalla comunicazione al richiedente dei motivi dell'esclusione con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.
3. I provvedimenti di cui agli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, sono preceduti dalla comunicazione all'impresa dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono comunicati all'impresa interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

Art. 12

Gestione dell'albo

L'albo delle imprese cottimiste, articolato negli elenchi di cui all'art. 3, viene gestito, ai soli fini dell'individuazione delle imprese da invitare alla singola gara, dal Nucleo dei Servizi Tecnici del Comune di Acate.

PROCEDURA DI ESPLETAMENTO DEL COTTIMO-APPALTO

Art. 13

Autorizzazione all'espletamento del cottimo-appalto

1. Il responsabile del procedimento propone la modalità dell'appalto dei lavori o dell'opera a cottimo - appalto al Sindaco, al quale è rimesso di accettare la richiesta, caso in cui autorizza l'espletamento del cottimo-appalto.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a fronte del parere dell'attestazione che l'opera o lavoro non costituisce lotto o stralcio di intervento di maggiore dimensioni, che nel complesso dell'opera o dei lavori la componente economica relativa ad esecuzione di lavori è prevalente rispetto alla componente economica di dazione di beni, che la tipologia e l'importo dei lavori da appaltare consentono il legittimo ricorso al l'affidamento con procedura di cottimo appalto.
3. La procedura di appalto a cottimo-appalto è esperita dal dirigente del Nucleo dei Servizi Tecnici competente per la realizzazione dei lavori o dell'opera.

Art. 14

Individuazione delle imprese da invitare al cottimo-appalto

1. Il dirigente che espleta la gara forma l'elenco delle imprese da invitare, in numero non inferiore a cinque, ed allo scopo indica l'elenco di cui all'art. 3, comma 4, da cui devono essere tratti i nominativi e l'importo a base d'asta dei lavori o dell'opera da affidare, al netto dell'I.V.A. ma comprensivo degli oneri di sicurezza.
2. Ai fini del rispetto del limite di affidamenti a cottimo-appalto nell'anno solare ad una stessa impresa disposto dalla Legge, si considera affidato il cottimo appalto solo a seguito della stipula del formale contratto d'appalto e per l'importo netto contrattuale, I.V.A. esclusa.
3. Il Nucleo dei Servizi Tecnici procede alla formazione dell'elenco assicurando, ove possibile per il numero delle imprese iscritte, la rotazione degli inviti ed il non superamento del limite di affidamenti di cui al comma 2, per quanto ad esso risultante dalle annotazioni riportate nell'albo e dall'importo a base d'asta della gara per cui è stato chiesto l'elenco.

4. Se le imprese ammissibili alla gara sono meno di cinque, il dirigente omette le pubblicazioni di cui all'art. 15, comma 2, ed è in sua facoltà invitare alla gara altre imprese non iscritte nell'elenco delle imprese ammissibili, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

Art. 15

Avviso del cottimo-appalto ed inviti

1. L'elenco delle Ditte, indicate dal dirigente secondo l'art. 14, comma 1, che siano efficacemente iscritte, con adeguati requisiti di ammissione alla gara, viene spedito a ciascuna, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la presentazione delle offerte, con lettera raccomandata contenente l'invito a presentare l'offerta.
2. Inoltre il medesimo elenco di cui al comma 1 della gara a cottimo-appalto viene pubblicato per estratto nell'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet dello stesso.
3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la presentazione delle offerte.
4. L'estratto di cui al comma 2 indica l'oggetto del cottimo - appalto, l'importo a base d'asta, l'ambito comunale in cui ricadono i lavori, la data fissata per la presentazione delle offerte e quella fissata per le operazioni di gara, l'elenco in cui l'impresa deve essere iscritta per essere ammessa alla gara ed il diritto di partecipazione alla stessa di tutte le imprese validamente iscritte nell'elenco predetto.
5. L'estratto indica altresì che dal sito internet dell'Ente sono prelevabili la lettera d'invito integrale ed il modello eventualmente predisposto per la partecipazione alla gara, e specifica l'ufficio presso il quale possono essere ritirate la copia della lettera d'invito e il modello di partecipazione eventualmente predisposto.
6. Non è consentito diramare inviti o ammettere alla gara o pronunciare aggiudicazioni o stipulare contratti per cottimi-appalti ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Art. 16

Invito alla gara

1. Nella lettera di invito e nell'avviso di informazione dovranno essere indicati:
 - a) l'elenco in cui è richiesta l'iscrizione per l'ammissione alla gara;
 - b) il luogo, il tempo ed il modo di presentazione del plico di partecipazione alla gara;
 - c) il luogo e il tempo in cui saranno effettuate le operazioni di gara, alle quali potranno assistere le imprese concorrenti;
 - d) le modalità di indicazione dell'offerta da parte del concorrente;
 - e) il sistema di aggiudicazione, che dovrà essere conforme a quello dettato dalla normativa regionale di riferimento;
 - f) l'effettuazione di immediato sorteggio, ai fini dell'attribuzione dell'appalto, fra le eventuali offerte uguali identificate come vincitrici della gara;
 - g) l'assoggettamento della procedura di affidamento a tutte le prescrizioni dell'art. 21 bis della Legge, sempre che esso, in osservanza della normativa vigente alla data di espletamento della gara, si applichi alle procedure di affidamento di lavori a cottimo-appalto;
 - h) i seguenti comportamenti che saranno tenuti dall'Ente, ai fini dell'affidamento del cottimo-appalto:
 - 1) nel caso che l'impresa aggiudicataria risultasse non in possesso dei requisiti da essa dichiarati in sede di partecipazione alla gara, alla quale in conseguenza fosse stata ammessa, ferme restando le sanzioni a suo carico, si procederà d'ufficio al recupero della graduatoria maturata in sede di gara, apportando ad essa le modifiche conseguenti all'eliminazione, dalla gara stessa, dell'impresa già aggiudicataria, sul dato di fatto che essa non avrebbe dovuto essere ammessa per mancanza dei

requisiti, ed all'aggiudicazione all'impresa che, a seguito della rielaborazione della graduatoria, risulterà la nuova aggiudicataria;

2) nel caso che l'impresa aggiudicataria, pur in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, non fosse comunque in condizioni di onorare il contratto, ferme restando le sanzioni a suo carico, si terrà ferma la graduatoria emersa dalle operazioni di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione già pronunciata e alla pronuncia di nuova aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria l'aggiudicatario inadempiente;

3) nel caso che l'impresa aggiudicataria in base alla graduatoria emersa a conclusione delle operazioni di gara non potesse sottoscrivere il contratto d'appalto in rapporto all'intervenuta sottoscrizione di precedente contratto e conseguente superamento del limite di cui al comma 3 dell'art. 24 bis della legge n.109/1994 aggiunto dall'art. 20 L.R. n. 7/2002, tenuta ferma la graduatoria stessa, sarà revocata l'aggiudicazione già pronunciata e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria;

i) l'obbligo di una dichiarazione in carta semplice con la quale l'impresa:

1) indichi il proprio numero di iscrizione nell'elenco delle imprese cottimiste ammissibili alla gara;

2) confermi che nulla è mutato nel possesso dei requisiti a suo tempo comunicati ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente n. 1);

3) in rapporto a limiti di affidamenti nell'anno previsti dalla Legge, attesti di non aver già sottoscritto contratto o contratti d'appalto a cottimo-appalto con l'Ente nell'anno solare in corso per importi che, sommati a quello posto a base d'asta della gara a cottimo-appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza ed esclusa I.V.A.), superino il limite di cui al comma 3 dell'art. 24 bis della legge n. 109/1994 aggiunto dall'art. 20 L.R. n. 7/2002. Ai fini della detta attestazione nella lettera d'invito e nell'avviso di informazione deve essere specificato l'importo di detto limite;

4) dichiarare quant'altro necessario in osservanza alla normativa di riferimento vigente alla data della lettera d'invito o dell'avviso di informazione e da questi richiesto, e pertanto, con esclusivo riferimento alla vigente normativa: di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito alla gara, nel capitolato speciale d'appalto, nei grafici di progetto, nei piani di sicurezza eventualmente posti a corredo del progetto; di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94 e successive modificazioni; di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; di non essere assoggettato alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili), ovvero (nel caso di impresa con più di 35 dipendenti, o con numero di dipendenti da 15 a 35 che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con le assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999; che l'impresa non si trova nel periodo di emersione, essendosi avvalsa del piano individuale di emersione, ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 383/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. n. 210/2002;

1) le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e delle altre garanzie eventualmente richieste dalla Legge.

Art. 17

Operazioni di gara e aggiudicazione provvisoria

1. Le operazioni di gara sono presiedute dal dirigente che espleta il cottimo-appalto, alla presenza di due testimoni, impiegati dell'Amministrazione, in seduta pubblica alla quale sono ammesse tutte le imprese partecipanti alla gara.

2. Le operazioni di gara sono concluse con l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa individuata come vincitrice, ponendo in essere gli adempimenti previsti dall'art. 21 bis della Legge, sempre che esso, in osservanza della normativa vigente alla data di espletamento della gara, si applichi alle procedure di affidamento di lavori a cottimo-appalto.

3. Il dirigente che espleta il cottimo-appalto provvede affinché della documentazione di gara sia assicurata, fino alla definitività dell'aggiudicazione a mente dell'art. 21 bis della Legge, l'intangibilità all'infuori di operazioni debitamente verbalizzate.

4. La procedura di affidamento del cottimo-appalto resta disciplinata dal predetto art. 21 bis della Legge anche per quant'altro ivi disposto.

Art. 18

Aggiudicazione definitiva

1. Il dirigente che ha espletato il cottimo-appalto procede con propria determinazione alla pronuncia dell'aggiudicazione definitiva, se non intervengono entro i termini di cui all'art. 21 bis della Legge reclami o contestazioni avverso l'aggiudicazione provvisoria, ovvero se su eventuali reclami o contestazioni il responsabile del procedimento non si pronuncia entro il termine perentorio a lui assegnato o se emetta decisione di rigetto.

2. Qualora su reclami o contestazioni avverso l'aggiudicazione provvisoria, tempestivamente presentati, il responsabile del procedimento emetta decisione di accoglimento entro il termine perentorio a lui assegnato, le operazioni di gara vengono riaperte, previo congruo preavviso, comunque non inferiore a tre giorni, a tutte le imprese partecipanti, per l'adeguamento alle decisioni assunte dal responsabile del procedimento.

Art. 19

Limite annuale di affidamenti a cottimo-appalto

1. L'impresa per la quale con l'affidamento del cottimo-appalto oggetto della gara risulti superato il limite annuale di cui al comma 3 dell'art. 24 bis della legge n. 109/1994 aggiunto dall'art. 20 L.R. n. 7/2002, è esclusa dalla procedura di affidamento del cottimo-appalto, quale che sia la fase in cui tale procedura è giunta, ancorché l'impresa stessa sia stata invitata o ammessa alla gara, o dichiarata provvisoriamente o definitivamente aggiudicataria.

2. Il dirigente che espleta il cottimo-appalto verifica in ogni fase della procedura, attraverso le risultanze degli elenchi delle imprese cottimiste, che non sia superato il limite di cui al comma 1.

3. Nel verbale di gara, nel provvedimento di aggiudicazione definitiva e nel contratto d'appalto viene data menzione che per l'impresa interessata non risulta a quel momento superato il limite di cui al comma 1.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla Legge al Regolamento e al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto n. 145 del 19 aprile 2000 del Ministro dei lavori pubblici.